

Prot. n°3972/p/cv

Roma, 16 luglio 2009

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 403

Oggetto : accantonamento – sentenza Tribunale di Catanzaro

Si trasmette copia della sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro, in data 29 maggio 2009, ha affermato che la Cassa Edile non diventa obbligata all'erogazione dell'accantonamento con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento dell'importo relativo da parte del datore di lavoro.

Si ricordano, nello stesso senso, le sentenze allegate alle Comunicazioni nn. 334, 374 e 391.

Con i migliori saluti

Il Vicepresidente
Mauro Macchiesi

Il Presidente
Armido Frezza



Allegato

- uno



Avv. MASSIMO LARUSSA
Patrocinante in Cassazione
Via A. Turco, 83 - 88100 CATANZARO
Tel. 0961.743951 - Fax 0961.743965

1002/0P
2045/08 R. G. A. C.
7104

TRIBUNALE DI CATANZARO

Sezione Prima Civile

Controversie di Lavoro e Previdenza

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Vincenzo Galati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2045 R. G. A. C. per l'anno 2008, avente ad oggetto: pagamento somme e vertente

TRA

Procopio Alessandro, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Leone in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Davoli Marina, viale Cassiodoro n. 48;

ricorrente

CONTRO

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via A. Turco n. 83 presso lo studio dell'Avv. Massimo Larussa che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti redatta per notar Rocco Guglielmo dell'11.5.2006, rep. n. 130972;

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30.6.2008 Procopio Alessandro conveniva in giudizio la Cassa Edile per il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro per accantonamenti relativamente ai periodi: ottobre – dicembre 2005 (per il quale la posizione del lavoratore era risultata priva di versamenti e delle relative denunce nominative) e gennaio – settembre 2006 (per il quale, pur in presenza delle denunce nominative, non erano stati effettuati versamenti).

Esponeva di aver lavorato, dal 7.4.2005 al 12.9.2006 presso la Edil Progetti di Procopio Giovanni Antonio con la qualifica di manovale.

Le somme, sosteneva il ricorrente, dovevano ritenersi dovute anche in mancanza di accantonamento da parte del datore di lavoro.

Con memoria depositata il 12.5.2009, si costituiva in giudizio la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, rilevando l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria.

Rilevava, in particolare, come nessuna posizione debitoria potesse riconoscersi in capo alla Cassa in favore del lavoratore, in assenza del previo versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro.

Ed infatti, la Cassa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore delle somme stesse, vertendosi in tema di delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.

La causa veniva istruita documentalmente; veniva discussa e decisa alla prima udienza del 22.5.2009 come da separato dispositivo.

Considerata la complessità della controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., veniva fissato il termine di 15 per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato, e deve, pertanto, essere rigettato.

Le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo (Cass. 19 aprile 2001 n. 5741).

La fattispecie in questione è stata ricostruita dalla giurisprudenza ormai costante, in termini di delegazione di pagamento, che trae origine dal rapporto instaurato tra il datore di lavoro, Cassa e lavoratore al momento dell'iscrizione alla stessa Cassa da parte dei primi.

Pertanto, la Cassa (delegata) assume l'obbligo di pagare a beneficio del lavoratore (delegatario) sulla base del rapporto che intrattiene con il datore di lavoro (delegante).

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di pagamento sorge esclusivamente con il versamento delle somme che il datore di lavoro ha nel frattempo accantonato a favore del lavoratore e che spettano a questi a titolo retributivo.

È stato infatti espressamente sostenuto che *"le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa edile quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, i quali, in mancanza del pagamento da parte del datore alla Cassa e quindi del sorgere dell'obbligazione di quest'ultima a titolo di delegazione, possono agire nei confronti*

1000/OP

del datore per il pagamento delle relative somme; in tali casi l'onere di provare l'avvenuto adempimento incombe sul datore di lavoro" (Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658; Cass. 14 luglio 2006, n. 16014).

Nel caso di specie, dall'attestazione rilasciata dalla stessa Cassa edile, risulta che la posizione del lavoratore non è stata regolarizzata in riferimento a due periodi: dall'ottobre al dicembre 2005 non risultano né denunce né i relativi versamenti; da gennaio a settembre 2006 risultano esclusivamente le denunce mentre risulta omesso il versamento dei relativi accantonamenti.

Pertanto, per il primo periodo, appare evidente come in mancanza di qualsiasi denuncia effettuata dal datore di lavoro circa la posizione lavorativa del ricorrente, non possa ritenersi operante il meccanismo della delegazione di pagamento, dal momento che il presunto delegante ha omesso l'indicazione del soggetto beneficiario.

Difetta, quindi, per il periodo in questione, il requisito imprescindibile della delegazione, ed in particolare, l'incarico e la conseguente assunzione dell'obbligo da parte del delegato al pagamento di una somma in favore del delegatario.

Allo stesso modo, per il secondo periodo, rispetto al quale risultano le denunce effettuate dal datore di lavoro ma non effettuati i versamenti, deve osservarsi come questo giudice non intenda aderire all'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente, ai sensi del quale l'obbligo di pagamento in capo alla Cassa a favore del lavoratore sorgerebbe anche in assenza del versamento delle somme da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente la mera denuncia (Cass., 21.6.2005, n. 13300).

Sul punto, non può non osservarsi come laddove si configuri una delegazione di pagamento stipulata tramite l'adesione delle parti alla disciplina prevista dai contratti collettivi di settore, deve ammettersi la sussistenza della c.d. delegazione titolata, in considerazione del riferimento al rapporto giuridico sottostante.

Ne discende che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse, ben potendo la Cassa, ai sensi dell'art. 1271 c.c., opporre al lavoratore le eccezioni opponibili al datore di lavoro delegante in relazione al rapporto di provvista.

Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda del ricorrente anche il riferimento al periodo in questione, in considerazione dell'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle somme accantonate.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della qualità delle parti e della natura delle questioni trattate e decise, per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Rigetta il ricorso;
- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Catanzaro, 22.5.2009

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot.ssa Paola Ciriaco

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Vincenzo Galati

Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Paola Ciriaco.

Deposita in Cancelleria
del 29/5/2009
Il Cancelliere di Tribunale
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot.ssa Paola Ciriaco



Il copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

Per l'Avv. *M. Lorusse*

per l'interesse di *Cassa Ed. Mul. e Ass. Pro. ex - KRUV*
per una notifica *10/6/09*

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot.ssa Paola Ciriaco

